



Comunicato Ufficiale n. 56 del 07/05/2020

Stagione Sportiva 2019/2020

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	2561
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	2561
2.1. ALLEGATI.....	2561
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	2561
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	2561
3.2. SEGRETERIA	2566
CALCIO FEMMINILE	2566
CALCIO A 5	2567
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	2567
5. RISULTATI	2567
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	2567
7. ERRATA CORRIGE	2567
8. ALLEGATI	2567
9. CALENDARIO GARE	2567

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Calcio a 5	tel. 0556521431
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Calcio Femminile	tel. 0556521432
Tesseramento	tel. 0556521419 - 420	fax 0557472708	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521444
Affari generali	tel. 0556521400 - 401		Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415
Impianti sportivi	tel. 0556521421		Giudice sportivo	tel. 0556521417 - 418
				fax 0557472709
			Corte appello sportiva e	tel. 0556521430
			Tribunale Federale	fax 0557472710
				fax 0556540787
				fax 0557472707
				giudicetoscana@pec-legal.it
				giudice.toscana@lnd.it
				cortetoscana@pec-legal.it
				cdt.toscana@lnd.it

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. ALLEGATI

- Circolare LND n. 56 - Circolare n. 13-2020 Centro Studi Tributarî LND

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Tutta la corrispondenza inerente la Giustizia Sportiva, la Corte Federale di Appello Sportiva Territoriale e al Tribunale Federale Territoriale dovrà essere inviata, in applicazione di quanto disposto dall'artt. 67 e 71 C.G.S., ai seguenti indirizzi:

Giudice Sportivo Territoriale Toscana	giudicetoscana@pec-legal.it	giudice.toscana@Ind.it
Corte di Appello Sportiva Toscana e Tribunale Federale Toscana	cortetoscana@pec-legal.it	cdt.toscana@Ind.it

Si fa presente che i reclami eventualmente inviati al di fuori delle modalità sopra indicate, potranno subire ritardi nella loro evasione o anche incorrere nella loro inammissibilità.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. SEMINARIO DEL 29/4/2020 E 2/5/2020 SIMONE BOSCHI C.R. TOSCANA L.N.D.

Si riporta di seguito quanto esposto da Simone Boschi, consulente fiscale e commerciale del C.R. Toscana L.N.D., durante le video conferenze tese ad informare in merito alle **diverse forme e tipi di finanziamento**, a cui le società possono attualmente ricorrere, in particolare con il Decreto Liquidità, si riporta l'esito di ulteriori verifiche, effettuate direttamente dal Comitato Regionale, in relazione alla possibilità delle Associazioni sportive dilettantistiche di poter usufruire dei vantaggiosi finanziamenti previsti per le **Medie e Piccole Imprese** di cui all'13 del D.L 18/2020 del Decreto citato.

AIUTI FINANZIARI ALLO SPORT

Decreto Legge 8/4/2020 n. 23: Art. 14 – viene potenziato il sistema di garanzie che il Credito Sportivo può erogare a fronte dei finanziamenti che associazioni e società sportive possono richiedere: con una disponibilità fino a 30 milioni di garanzie concedibili, il sistema può consentire di ottenere mutui fino a 100 milioni complessivi.

Il fondo nasce grazie alla L. 289/2002 per finanziare l'acquisto, la manutenzione, la costruzione o l'ampliamento di impianti sportivi e l'acquisto di attrezzature; con il Decreto 23 si può accedere al fondo **anche per acquisire liquidità corrente** con cui provvedere a pagare fornitori, salari, canoni, tasse, ecc.

Da marzo lo Stato ha imposto la chiusura dei centri sportivi, azzerando le entrate e di fatto impedendo il pagamento dei debiti già presenti a tale data: con un finanziamento bancario in c/liquidità non si crea un ulteriore indebitamento ma solo uno "spostamento" del debito, infatti si chiude l'esposizione verso i fornitori e si accende quella verso la banca, oltretutto restituibile fino a sei anni coi primi due in "preammortamento", con rata pari a zero o al massimo riguardante i soli interessi. Presso il Credito Sportivo esiste anche un secondo fondo che eroga **contributi in c/interessi**, per ridurre il "costo" del prestito; anche tale fondo è stato potenziato dal Decreto 23.

Decreto Legge 8/4/2020 n. 23: Art. 13 – è stato istituito un sistema di garanzie fornite dallo Stato tramite società pubbliche, che coprono fino al 100% delle garanzie richieste in caso di richiesta di finanziamento; per questo, la banca cui ci rivolgiamo non ha necessità di istruttorie particolarmente complesse e lunghe.

Si può richiedere un intervento che ammonta fino al **25% dei ricavi** e comunque **massimo per 25mila euro**.

Per **ricavi** la norma intende quelli risultanti dall'ultimo bilancio **depositato** o dall'ultima **dichiarazione fiscale** presentata; per i soggetti costituiti dopo il 1/1/2019 anziché i ricavi da bilancio sono ritenuti validi anche quelli comprovati da "altra idonea documentazione" autocertificati dal legale rappresentante.

Le ASD non depositano il bilancio (è un procedimento che riguarda le sole società commerciali, fra cui le SSD) pertanto per esse vale il parametro dei ricavi risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale, che esclude ovviamente i ricavi non rilevanti ai fini fiscali (es. le quote associative), quindi il calcolo del 25% dovrà essere eseguito sui soli ricavi da attività commerciali (es. sponsorizzazioni, biglietteria, somministrazioni al bar, ecc.).

Questo sistema ha due punti potenzialmente deboli:

1) la banca può comunque decidere di **non** erogare il finanziamento, per mille motivi: in questo caso la soluzione più immediata è rivolgersi anche ad altri istituti per capire se il problema riguarda il rapporto con il singolo istituto di credito o deriva magari da precedenti indebitamenti elevati (e magari non del tutto onorati) che rendono tecnicamente improcedibile una nuova istruttoria; ciò, salvo che non vi siano invece impedimenti oggettivi (vedi punto successivo).

2) il sistema di garanzie ex art. 13 è destinato alle "Piccole e Medie Imprese": **le ASD e le SSD sono considerabili "PMI"?**

Nel nostro Paese per essere definiti Piccole e Medie Imprese non si deve occupare più di 250 persone, non si deve avere ricavi sopra i 50milioni, non si deve avere un attivo di bilancio superiore a 43milioni: siamo convinti che tutto lo sport dilettantistico di base (ASD e SSD) operi al di sotto di tali limiti dimensionali.

Sul concetto di **impresa** lo scenario è opaco.

Le società di capitali sportive sono regolamentate nel Libro V – Titolo V del codice civile, che si occupa appunto delle “società” e le definisce in ogni caso “**imprese**”.

Le **associazioni senza partita Iva** non hanno alcun parametro su cui calcolare il 25% poiché, non svolgendo attività commerciali, non sono tenute a presentare dichiarazioni fiscali da cui estrapolare i ricavi a base di quel 25%. Vediamo per le **ASD con partita Iva**, che invece presentano le dichiarazioni fiscali in cui sono indicati i ricavi.

Il **codice civile** definisce “**impresa**” quell'organizzazione che svolge un'**attività economica** finalizzata alla produzione di beni e servizi (art. 2082 c.c.) e qualunque sodalizio che incassa quote associative, iscrizioni alla scuola calcio oppure sponsorizzazioni e biglietteria, svolge indubbiamente un'attività economica (caratterizzata cioè dall'offerta di servizi contro incasso di un corrispettivo) quindi rientra nella definizione.

La **Raccomandazione UE 2003/361** precisa che è definibile “**Piccola e Media Impresa**” qualunque entità, **a prescindere dalla forma giuridica**, che eserciti un'attività economica: quindi la Commissione Europea propenderebbe per includere le ASD nel contesto degli aiuti.

Il **D.M. 18/4/2005** definisce - ai fini della normativa italiana - le “Piccole e Medie Imprese” stabilendone profili e dimensioni, ma purtroppo non cita mai le associazioni fra i soggetti classificabili PMI, che pertanto resterebbero escluse.

In mezzo a questa variegata e contraddittoria normativa non resta che provare a inoltrare la richiesta di finanziamento alla banca prescelta: sarà l'istituto di credito a guidarci e semmai a consigliarci; consideriamo che la banca potrebbe comunque negarci il finanziamento.

Probabilmente la banca chiede di sottoscrivere la modulistica mediante smart card o comunque firma digitale: a tal proposito occorre sapere che l'**articolo 4 del D.L. 23/2020** prevede una **procedura semplificata per favorire l'istruttoria e la sottoscrizione dei contratti di natura finanziaria**, utilizzando la **posta elettronica ordinaria** allegando alla documentazione del finanziamento una copia del proprio documento di identità, salvo poi procedere con la sottoscrizione digitale alla prima occasione utile una volta cessato lo stato di emergenza da virus.

E' altresì possibile che l'istituto creditizio chieda il numero di iscrizione al R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo.

Il R.E.A. è un archivio dati presso la Camera di Commercio che raccoglie notizie amministrative e statistiche sui soggetti che esercitano un'attività economica ancorché non prevalente (come le associazioni e, fra queste, le ASD).

Mentre per le società e le imprese individuali l'iscrizione è automatica e contestuale a quella al Registro delle Imprese (al momento della costituzione o dell'inizio attività), per gli enti associativi avviene su loro domanda.

Sostanzialmente, un'associazione sportiva che pone in essere operazioni commerciali (es. sponsorizzazioni, incassi da biglietteria per partite, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.), oltre ad essere titolare di partita Iva deve iscriversi al R.E.A.; in realtà questo adempimento è spesso ignorato e le CCIAA non irrorano sanzioni in caso di inosservanza.

Da notizie di questi giorni, le banche (o almeno alcune) dimostrerebbero disponibilità e possibilità di avviare in tempi brevi l'istruttoria per accedere ai finanziamenti ex art. 13 D.L. 18/2020 per quelle ASD in possesso di partita Iva e numero R.E.A., pertanto si consiglia di contattare il proprio istituto al fine di avere conferma di quanto riportato e, all'occorrenza, procedere con la richiesta di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo con firma digitale (smart card del presidente o, al limite, del commercialista di fiducia). L'iscrizione al R.E.A. non va confusa con quella al Registro delle Imprese, che non compete alle associazioni: l'eventuale richiesta in tal senso da parte della banca va quindi eccepita.

Va in ogni caso fatto presente che, come tutti i debiti, in caso di inadempienza (**il mancato pagamento delle rate**) subentrano in prima battuta le garanzie fornite dalla Società pubblica ma poi essa si rivale in regresso sul debitore, ovvero la SSD o la ASD e il suo presidente (che risponde personalmente per aver agito “in nome e per conto” dell'associazione: art. 38 del codice civile). Ecco perché è consigliabile che la decisione di accedere ad un finanziamento sia sempre **deliberata dal Consiglio** e magari approvata dall'assemblea dei soci (o almeno comunicata ad essi).

Il quadro degli aiuti finanziari viene completato informando anche di quanto prevede l'**articolo 49 del D.L. 18/2020** (decreto Cura Italia): per la durata di nove mesi, sono semplificate le procedure di **accesso ai fondi di garanzia** e sono aumentati gli importi a disposizione, **anche per la rinegoziazione del debito già in essere**; dette **garanzie sono concesse gratuitamente** e la copertura negli interventi di garanzia diretta è pari all'80% di ciascun finanziamento fino ad un massimo di 1,5mln.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura fino all'80%, nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo fino a 3mila euro a favore di persone fisiche svolgenti attività di impresa, arte, professione, danneggiata dall'emergenza virus, come da autocertificazione; l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione. Anche in questo caso la problematica principale è se le Associazioni rientrino o meno nell'agevolazione e il consiglio è di verificare presso la propria banca.

IL PERICOLO DEL RECESSO E DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO

L'abbonamento o l'iscrizione ad una stagione sportiva, ad un corso o ad una serie di lezioni, o alla scuola calcio, è assimilabile ad un contratto di somministrazione con pagamento immediato o in più rate e l'erogazione di prestazioni differite nel tempo, periodiche o continuative.

Nel caso di **impossibilità totale** ad erogare dette prestazioni, il codice civile (art. 1463) introduce la possibilità del recesso dell'iscritto e conseguente rimborso del prezzo pagato.

Ma le chiusure degli impianti sportivi impediscono l'attività motoria da marzo, quindi si tratta semmai di un'**impossibilità parziale** per la quale l'articolo 1464 prevede al limite la riduzione del prezzo, sempre mantenendo il diritto dell'iscritto a recedere qualora non sia apprezzabilmente interessato a ridimensionare il contratto di abbonamento.

Cosa accadrebbe se numerosi soci/iscritti di una ASD o di una SSD chiedessero il rimborso?

Nelle **ASD** si registrerebbe un disavanzo di gestione che imporrebbe al Consiglio Direttivo di richiedere ai soci il versamento di una quota associativa straordinaria per far fronte alla situazione contingente. Accadrebbe cioè un paradosso.

Il **socio** che chiede il rimborso dell'abbonamento dovrebbe innanzitutto versare il supplemento quota e poi ottenere il rimborso, quindi non gli converrebbe.

Il **tesserato** non socio non sarebbe tenuto a versare la quota (che il sodalizio può chiedere ai soli soci) ma domandiamoci se gli converrebbe instaurare un contenzioso, attendere un paio di anni e anticipare le spese legali, per ottenere un rimborso sempre che il Giudice non disponga una semplice riduzione del prezzo anziché il rimborso totale (è ciò che più spesso accade, dato che il Giudice di Pace – competente in questo tipo di cause – decide secondo "equità" e non strettamente secondo legge).

Nelle **SSD**, trattandosi di soggetti appartenenti alla sfera del diritto societario, l'indebitamento costringerebbe gli amministratori a rispettare rigorose procedure (anche di natura fallimentare) fra cui un preciso ordine di pagamento dei creditori, stabilito dall'articolo **2751-bis** del codice civile: gli iscritti che chiedono il rimborso si troverebbero pertanto a vivere la condizione di **creditori chirografari**, il che significa non avere alcuna concreta possibilità di riscuotere. L'inosservanza di questo vincolo, da una parte prevede severe sanzioni a carico degli amministratori, dall'altra sottoporrebbe l'iscritto che ha ottenuto il rimborso all'azione revocatoria, ossia all'obbligo di restituzione di quanto indebitamente riscosso.

L'articolo **88 del Decreto 18/2020** dispone la possibilità di emettere dei voucher da utilizzarsi entro un anno per fruire delle prestazioni già prenotate ma non immediatamente eseguibili, in riferimento ai contratti di trasporto, di soggiorno, di biglietteria spettacoli, teatri, cinema, musei ecc.

Questa è probabilmente la via da seguire: una negoziazione con i singoli iscritti, magari prevedendo uno sconto o un omaggio (es. kit allenamenti) sulla prossima stagione sportiva.

Prima di tutto, però, occorre redigere un piano finanziario per capire se possiamo reggere questa ipotesi, visto che la prossima stagione sportiva sarà molto probabilmente meno ricca di incassi.

SOSPENSIONE CANONI DI CONCESSIONE E LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

L'articolo **95 del D.L. 18/2020** sospende i canoni di concessione e di locazione relativi a impianti sportivi di **proprietà pubblica**: i canoni sospesi sono riversati a partire dal 30 giugno, fino a sei rate mensili.

Innanzitutto occorre verificare dal contratto se l'oggetto è un impianto sportivo o se riguarda altri beni o altri locali: solo nel primo caso, e solo per la concessione o la locazione, si può sospendere il canone.

La sospensione è automatica perchè deriva da una norma, ma è consigliabile agire per gradi:

- 1) delibera del Consiglio che prende atto della norma e delibera di fruire dell'agevolazione;
- 2) eventuale passaggio in assemblea degli associati (o soci per la SSD)
- 3) comunicazione p.e.c. all'Ente proprietario con cui si narra di volersi avvalere della norma e di sospendere i canoni secondo legge.

Questi tre passaggi sono sintomo di buona gestione e possono contribuire a limitare le responsabilità di chi ha agito in nome e per conto (art. 38 c.c.) dell'associazione.

In merito agli **impianti** e **locali privati**, al momento non vi sono purtroppo norme agevolative: l'unica via è avviare una ragionevole **negoziazione**, mirando a ottenere uno sconto "secco" su alcune mensilità, oppure un azzeramento o riduzione forte su un numero maggiore di mensilità con impegno alla restituzione di quanto non pagato, spalmando tale debito almeno su un paio di anni di locazione al fine di evitare che il club si trovi "impiccato" coi canoni vecchi e nuovi a partire dal prossimo anno.

In entrambi i casi, è preferibile registrare in Agenzia Entrate l'accordo raggiunto col proprietario, anche al fine di evitare il rischio per quest'ultimo di pagare tasse su quanto non riscosso.

Si può tenere presente che siamo in emergenza nazionale da cui la sopravvenuta impossibilità per cause di forza maggiore: non conviene mai in sede di trattativa citare il codice civile ma si sappia che l'**art. 1256** dispone che in caso di obiettiva impossibilità sopravvenuta ad adempiere (al pagamento) si può addirittura arrivare all'estinzione dell'obbligazione e comunque il pagamento parziale o tardivo non comporta necessariamente una responsabilità a carico del debitore.

Occorre anzi evidenziare che l'articolo 91 del D.L. 18/2020, proprio in materia di **ritardi o inadempimenti contrattuali** derivanti dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti del contagio, dispone che il Giudice dovrà valutare la posizione del **debitore che possa provare il fatto di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili** (1218 c.c.) anche ai fini del risarcimento del danno per inadempimento o ritardo (1223 c.c.), e anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Ù

Questo non deve autorizzare a sospendere immotivatamente i pagamenti: il mancato versamento dei canoni di locazioni non abitative (L. 392/78) provoca la morosità e dà al proprietario il diritto di ottenere lo sfratto, senza possibilità per il conduttore di ottenere dal Giudice un ripristino della locazione previo versamento di tutte le pendenze (come avviene nelle locazioni abitative). Ecco perché – come detto inizialmente – è preferibile un accordo con il proprietario.

NOTA DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA

Ad integrazione di quanto riferito da Simone Boschi, si comunica che è stato direttamente accertato che perlomeno due Istituti bancari di primaria importanza presenti sul nostro territorio, fra questi anche la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, partner del Comitato ormai da alcuni anni, erogano prestiti a favore delle ASD con le modalità previste dal citato art. 13 del decreto, in analogia a quanto viene fatto con le **MPI**. I due requisiti indispensabili richiesti per accedere al finanziamento sono rappresentati dal possesso di **Partita Iva e dall'iscrizione alla Camera di Commercio – Repertorio Economico Amministrativo**.

Considerato che attualmente è probabile che alcune società non siano in possesso dell'iscrizione, forniamo alcune indicazioni generali per poter formalizzare la propria posizione: è necessario inoltrare richiesta alla Camera di Commercio, tramite il proprio commercialista o un'agenzia di pratiche commerciali, allegando il certificato dell'acquisita Partita IVA, fotocopia del documento di identità del Presidente della Società e relativo verbale di nomina dell'assemblea dei soci. L'iscrizione dovrebbe avvenire entro pochi giorni dal momento dell'inoltro della pratica.

Con l'occasione ricordiamo che fra qualche giorno dovrebbe essere pubblicato il bando per la richiesta di finanziamento al **Credito Sportivo**; sarà nostra cura informare tempestivamente tutte le società non appena avverrà la pubblicazione.

Ricordiamo, infine, che stiamo definendo con la **Federazione delle Banche di Credito Cooperativo** una nuova convenzione relativa ad una linea di liquidità specifica per affrontare le problematiche inerenti la ripartenza dell'attività.

3.2.2. DIRETTA LIVE - RIPARTENZA POST COVID-19: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. COSA SI PUÒ FARE.

Il **C.R. Toscana L.N.D.** in collaborazione con **Duferco Energia**, partner con il quale aveva stipulato, prima dell'emergenza Covid-19, un accordo di collaborazione con le finalità di permettere a tutte le società calcistiche della nostra Regione di usufruire gratuitamente di una consulenza mirata all'efficientamento energetico delle strutture sportive e all'ottimizzazione dei costi, partendo dalla verifica dei consumi e dall'analisi delle criticità energetiche degli impianti, **organizza per sabato 9 maggio alle ore 10:30** una diretta live rivolta alle **società di calcio dilettantistico e giovanile**.

La diretta potrà essere seguita pubblicamente sulla pagina ufficiale di Facebook del CR Toscana all'indirizzo: <https://www.facebook.com/lndtoscana>

Durante l'incontro saranno affrontate e suggerite, soprattutto in chiave di **risparmio economico**, tutte le **iniziative** relative ad un **miglior efficientamento energetico**, che ciascuna società sportiva potrà adottare per **ottimizzare al massimo** i costi legati al funzionamento dei propri impianti sportivi (energia elettrica e gas).

Alla video diretta parteciperanno:

- il Presidente del CR Toscana LND Paolo Mangini
- Luca Masini per Duferco Energia
- Luca Bassilichi di HTValue

Moderatore: Tommaso Orlandi

3.2.3. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico fino a lunedì 18 maggio p.v., salvo proroghe.

Per comunicazioni urgenti di primaria importanza contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi

055/6521406 Responsabile Ufficio Amministrativo Simona Poggi

055/6521419 Responsabile Ufficio Tesseramento Silvia Morgenni

3.2.4. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@lnd.it

Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio **366 5414284**

Tel. 055 6521432 - FAX 055 7472707

ORE 10:00- 13.00 MARTEDI-MERCOLEDI

CALCIO A 5

CORSO ALLENATORI

In previsione di organizzare il Corso Allenatori di Calcio a 5, si invitano tutti gli interessati ad inviare una mail a **futsal.toscana@lnd.it** indicando anche la zona di provenienza.
Questa Segreteria rimane a disposizione per ogni informazione riguardo le modalità di partecipazione ed organizzative.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna comunicazione.

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Nessuna comunicazione.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- Circolare LND n. 56 - Circolare n. 13-2020 Centro Studi Tributarî LND

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 07-05-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



Roma, 7 Maggio 2020

Segr./CS/MC/mde

Ai Comitati Regionali
Ai C.P.A. di Trento e Bolzano
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 56

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell'8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell'Agenzia Entrate – Chiarimenti e risposte ai quesiti

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 13 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibia)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 13 – 2020

Oggetto: D.L. n. 18 del 17 Marzo e 23 dell'8 Aprile 2020 – Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020 dell'Agenzia Entrate – Chiarimenti e risposte ai quesiti

Con la Circolare n. 11 del 6 Maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte a quesiti posti dai contribuenti in merito alle disposizioni di cui ai Decreti Legge n. 18 e 23 emanati nei mesi di Marzo e Aprile 2020. Tra le risposte ai quesiti posti, si riportano quelle che possono interessare le ASD e SSD.

Adempimenti tributari sospesi fino al 30 Giugno 2020

E' confermato che i termini di presentazione della dichiarazione IVA 2020 per l'anno 2019 sono sospesi fino al 30 Giugno 2020.

Tuttavia, in assenza di dichiarazione IVA gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, in misura superiore a 5.000,00 euro, o trimestrale, che può essere effettuato solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

E', pertanto, possibile presentare la dichiarazione anche durante il periodo di sospensione.

Sospensione termini di presentazione del Mod. EAS

Le quote e i contributi associativi degli Enti non commerciali - tra i quali sono ricomprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché, per determinate attività, tra cui sono comprese quelle delle ASD, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUIR - e i corrispettivi percepiti, non sono imponibili.

Per fruire dell'agevolazione, però, è necessario che l'Associazione Sportiva Dilettantistica trasmetta in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il Modello EAS, entro 60 giorni dalla costituzione. Il modello deve essere presentato nuovamente quando cambiano i dati comunicati in precedenza.

La scadenza è del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Anche questa scadenza è prorogata al 30 Giugno 2020, ferma restando l'applicabilità dell'istituto della *remissione in bonis* del Mod. EAS.

Sono sospesi fino al 30 giugno i termini per la trasmissione telematica dei dati relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali.

Detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di mascherine

E' prevista la detraibilità, ex art. 15 TUIR, della spesa sostenuta per l'acquisto di mascherine protettive per un importo pari al 19% della spesa, sempre che si tratti di mascherine rientranti fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute.

(<http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTIONMASCHERA>)